



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" – CUP: H11B21007650006
S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale

a cura della Task Force Appalti - Progetti

AMBITO: REGOLE COMUNI, SOGGETTI, PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

T.A.R. Veneto, Sez. III, 26/05/2026, n. 1202: Operatori economici. È legittima la partecipazione di un operatore singolo a una gara avente ad oggetto l'espletamento capillare di un servizio all'interno di un certo ambito territoriale. Se la *lex specialis* non impone che la rete di unità periferiche a tal fine necessaria sia parte integrante dell'organizzazione aziendale del concorrente, l'operatore singolo è libero di adottare un qualsiasi modello organizzativo che gli garantisca la concreta disponibilità di centri operativi locali, senza che questi ultimi debbano necessariamente assumere la veste di mandanti di un RTI, consorziati, ausiliari o subappaltatori.

La controversa definita dal TAR Veneto con la sentenza in esame riguardava una procedura selettiva per l'affidamento dei servizi di manutenzione ordinaria, straordinaria, carrozzeria e soccorso stradale nonché di *contact center*, prenotazione e scansione temporale degli interventi, approvvigionamento e gestione dei ricambi, da espletare con riferimento al parco veicoli della stazione appaltante, garantendo la presenza di almeno un centro di servizio autorizzato in ciascuno dei distretti costituenti l'ambito territoriale di sua competenza.

Secondo il ricorrente, terzo classificato, l'appalto non poteva essere aggiudicato a nessuna delle imprese che lo precedevano in graduatoria, in quanto, partecipando queste



ultime come operatori singoli, avevano dovuto necessariamente strutturare la propria offerta in modo tale da demandare l'esecuzione delle prestazioni principali - ossia la manutenzione ordinaria e straordinaria dei veicoli - ad una pluralità di officine locali, non partecipanti alla gara, non indicate come subappaltatrici, né inserite in RTI, consorzio o rete d'impresa, e quindi non assoggettate ai controlli sui requisiti prescritti ai concorrenti, donde la necessità della loro esclusione dalla gara, invece non disposta dalla stazione appaltante.

Ai fini del rigetto del ricorso, il TAR Veneto ha valorizzato la circostanza che la *lex specialis* non richiedeva affatto che l'operatore economico partecipante alla gara disponesse di officine proprie o comunque riconducibili alla propria organizzazione aziendale, né prescriveva che i centri operativi territoriali dovessero assumere la veste di mandanti di un RTI, consorziati, ausiliari o subappaltatori.

Ad avviso del TAR Veneto, proprio l'art. 119, c. 2, d.lgs. n. 36/2023, invocato *ex adverso* dal ricorrente, distinguendo tra subappalto e ulteriori sub-contratti stipulati per l'espletamento dell'appalto ed assoggettati a un mero obbligo di comunicazione verso la stazione appaltante, dimostra che l'affidatario può avvalersi, nella fase esecutiva, di rapporti contrattuali con soggetti terzi senza che ciò determini automaticamente una modifica soggettiva dell'offerta o una causa di esclusione dalla procedura.

Sulla scorta di questi rilievi, il TAR Veneto è giunto alla conclusione che, nella fattispecie concreta, l'utilizzo di officine convenzionate territoriali, lungi da integrare una indebita forma di sostituzione dell'affidatario del servizio, si inseriva a pieno titolo nell'ambito del modello organizzativo previsto dalla *lex specialis* e riferibile al cd. *fleet management*, da intendersi come l'insieme dei processi amministrativi, operativi e logistici utilizzati per la gestione del parco auto aziendale, con l'obiettivo di ottimizzare i costi e ridurre i tempi di fermo dei veicoli.

[Consulta la sentenza](#)